



CONDIFESA LOMBARDIA NORD EST

LA METODOLOGIA DI STIMA DEI DANNI DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

In collaborazione con il **DR GIORGIO ALBERTINI**



Consorzio
di **Difesa**
delle **Colture**
Intensive
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

IL CONDIFESA LOMBARDIA NORD EST

tra i servizi proposti nel 2017 ai propri SOCI ha incrementato:

- **i Periti del Condifesa a disposizione dei Soci** che ne richiedono la presenza per un più dettagliato apporto di consulenza tecnica;
- **consulenza sulle polizze** con proprio Personale a disposizione sia in ufficio sia in azienda;
- servizio di Assistenza Tecnica in azienda;
- servizio tecnico; emissione di bollettini tecnici sul nostro sito (o inviati all'indirizzo mail che ci comunicate).



**Consorzio
di Difesa
delle Colture
Intensive**
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

DEFINIZIONI DELLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

(PAA 2017 D.M. n. 31979 del 30/12/2016)

Garanzie catastrofali

Garanzie di frequenza

Garanzie accessorie



Garanzie catastrofali

Alluvione

Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.

Brina

Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.

Gelo

Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.

Siccità

Straordinaria carenza di precipitazioni, (es. -per alcune Compagnie di Assicurazione- pari almeno ad un terzo rispetto alle medie del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni precedenti la data della denuncia), che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.



Garanzie di frequenza

Vento Forte

Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50 Km./h = 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo.

Grandine

Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

Eccesso di pioggia

Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate eccedenti la media del periodo che abbiano causato danni alle produzioni assicurate. (es. -per alcune Compagnie di Assicurazione- intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni precedenti la data di denuncia, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche le precipitazioni di breve durata caratterizzabili come "nubifragio" con intensità di almeno 40mm riferite nell'arco delle 3 ore).

(In taluni casi per i soli effetti provocati da asfissia radicale)

Eccesso di neve

Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.



Garanzie accessorie

Sbalzo termico

Variazione brusca e repentina della temperatura, per valori superiori a 0°C, che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. (es: tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 12 °C rispetto all'andamento delle medie delle temperature massime e 8 gradi per le minime dei tre giorni che precedono l'evento denunciato).

Vento caldo

Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura di almeno 30 °C.

Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico).

Colpo di sole

Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto (es. temperature superiori ai 40° centigradi).



EFFETTI DELLE AVVERSITA'

devono essere riscontrati, escluso l'evento grandine, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe; devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto.

DATI METEOROLOGICI

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da istituti o enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 kmq, su cui insiste la partita danneggiata, anche se ottenuti per interpolazione.

Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione dell'evento sarà verificato con una tolleranza, per eccesso di pioggia, vento caldo e colpo di sole.

PRECISAZIONI AVVERSITA':

- per gli eventi eccesso di pioggia e siccità, **l'arco temporale** considerato è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno;
- per tutti gli eventi assicurati, per **periodo di riferimento** si deve intendere un periodo di tempo di almeno cinque anni.



OGGETTO DELLA GARANZIA

La Compagnia di Assicurazione indennizza la mancata o diminuita produzione, e il danno di qualità se previsto nelle Condizioni Speciali, a causa delle avversità per gli eventi assicurati nel certificato della polizza.

La quantificazione del danno dovrà essere valutata con riferimento al momento della raccolta.



DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia per ogni singolo certificato di assicurazione decorre, fermo quanto previsto dalle condizioni speciali di assicurazione, dalle ore 12.00 del

giorno successivo per grandine e vento forte;

e (con differenze tra le compagnie) del

sesto giorno successivo per alluvione, brina, colpo di sole, eccesso di neve, eccesso di pioggia, gelo e sbalzo termico;

trentesimo giorno successivo per vento caldo e siccità.

CESSAZIONE DELLA GARANZIA

La copertura è riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura.

Poi, a seconda delle Compagnie, ad es. per le colture a ciclo primaverile estivo, la garanzia cessa alla maturazione del prodotto in ogni caso alle ore 12.00 del 20 novembre; per le colture a ciclo autunno vernino alle ore 12.00 del 30 luglio dell'anno in corso o dell'anno successivo se assicurate nell'anno di semina.

RESA ASSICURATA

Per resa assicurata si intende il prodotto matematico (il risultato della moltiplicazione) della quantità media aziendale ad ettaro, per la superficie dichiarata.

La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata da impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni o la **‘produzione media annua’** di tre anni calcolata prendendo i cinque anni consecutivi precedenti escludendo l’anno con la produzione più bassa e l’anno con la produzione più elevata (cosiddetta media olimpica).



QUANTITATIVI ASSICURABILI

- a. L'intera produzione dell'azienda agricola relativa al prodotto in garanzia insistente sul medesimo comune;
- b. la produzione indicata nel PAI (Piano Assicurativo Individuale) secondo quanto previsto dal vigente PAAN o quella effettivamente ottenibile nell'anno, se inferiore

fermo quanto indicato alla lettera b), per le produzioni soggette ai disciplinari, le quantità assicurate devono rientrare nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi che devono intendersi come limiti superiori.

a tal proposito l'assicurato si obbliga

- a fornire gli elementi a dimostrare la congruità della produzione assicurata
- a fornire la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell'anno, le mappe catastali relative alle partite assicurate, nonché il piano colturale del fascicolo aziendale.
- tutte le altre indicazioni e informazioni occorrenti, relativamente alle produzioni assicurate
- l'assicurato si impegna a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali al fine dell'ottenimento della resa ordinaria dichiarata.



ESCLUSIONI

La Compagnia di Assicurazione non è obbligata in alcun caso per:

- a) formazione di ruscelli o di allagamenti da errata sistemazione del terreno;
- b) innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
- c) abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- d) danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
- e) danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;
- f) danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- g) danni conseguenti a fitopatie;
- h) danni conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- i) danni conseguenti a non puntuale raccolta del prodotto giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);
- j) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;
- k) produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione secondo il dettato delle norme UE ove previste.



Consorzio
di **Difesa**
delle **Colture**
Intensive
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società entro tre giorni da quello in cui si è verificato l'evento **o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza**, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. La denuncia dovrà riguardare tutto il prodotto assicurato nel comune;
- b) dichiarare se intende **richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria** qualora ritenga che lo stesso non comporti il diritto all'indennizzo;
- c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
- d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno;
- e) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il Piano Culturale risultante al fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione.

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi, di cui ai punti a), c), d) ed e) del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.



MANDATO DEL PERITO

OPERAZIONI PRELIMINARI

- accertare l'effettivo verificarsi dell'avversità in garanzia, anche per quanto riguarda i dati meteorologici, e analizzare il certificato di assicurazione;
- accertare la data in cui l'avversità si è verificata e che non sussistano danni anterischio (verificati prima della decorrenza della garanzia);
- controllare l'esattezza delle informazioni negli atti contrattuali, con particolare attenzione alla identificazione delle partite, alle quantità assicurate;
- Identificare l'appezzamento sinistrato avvalendosi delle planimetrie catastali;
- accertare la regolarità dei campioni (in fase di raccolta);
- accertare lo stadio di maturazione del prodotto;
- accertare se esistono altre cause di danno;
- procedere alla stima e alla quantificazione del danno;
- accertare, nel caso di avversità diverse dalla grandine, se altri beni o colture limitrofe poste nelle vicinanze abbiano avuto danni simili;
- accertare, per le avversità che lo prevedono nelle definizioni, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici.



TRASFORMAZIONE DELLA DENUNCIA PER MEMORIA

L'assicurato ha facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia:
ogni contratto assicurativo può prevedere i tempi per questa trasformazione.
Ad es.:
Per la grandine e vento forte fino a venti giorni prima della raccolta del prodotto;
Per le altre avversità è consentita entro 30 giorni dalla data dell'evento indicata nella denuncia di danno.



MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO

- La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Compagnia di Assicurazione, o dal Perito da essa incaricato, **con l'Assicurato** o con persona da lui designata.

Il Perito deve essere abilitato all'esercizio della rispettiva professione (Dottore Agronomo, Perito Agrario o Geometra) ai sensi delle norme di legge vigenti.

TIPOLOGIA DI EVENTI NON ASSICURATI/ASSICURABILI: da escludere dal risarcimento

- agronomici (legati alla non ottimale gestione del fondo);
- eventi atmosferici che non superano i valori dei dati metereologici previsti dalle condizioni contrattuali (es. velocità del vento inferiore ai 14 m/s) o altri eventi (es. basse temperature);
- eventi assicurabili ma verificatisi prima della sottoscrizione della polizza;
- eventi non sottoscrivibili (fitopatie, ecc.).
- danni causati da eventi assicurabili ma non sottoscritti (colpo di sole, ecc.).



PERIZIE PREVENTIVE

1[^] fase di perizia

Il Perito si attiva

- al fine di verificare lo stato delle colture al momento del sinistro, la fase fenologica e la potenzialità produttiva nell'annata;
- Per determinare gli elementi del sinistro utili per la determinazione del danno al momento della raccolta (es. piante perse o troncate, frutti caduti, grappoli o tralci asportati, ecc.) e difficilmente rilevabili in seguito;
- per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni);
- per escludere eventuali danni, verificatisi fino a quel momento sul prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi dalla polizza (eventi non assicurati, fitopatie, anterischi, ecc.).

Il perito potrà redigere un bollettino di campagna (di constatazione) che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso.



PERIZIA DEFINITIVA

2[^] fase di perizia

1) Controllo delle resa assicurata e assicurabile riferita a ciascuna partita

Deve essere pari alla media della **produzione ordinaria del triennio** precedente o, in alternativa, dei cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.

Importante: assicurare la totalità della produzione potenziale dell'annata (non sottoassicurare)



2) Determinazione della produzione risarcibile

quantitativo assicurato o assicurabile se inferiore (q.li 80 dell'esempio) - quantità perse per danni provocati da eventi non assicurati/assicurabili = produzione risarcibile.

esempio: assicurati q.li 80 per la grandine danno provocato da gelo non assicurato: q.li 20; produzione risarcibile: q.li 60.

3) Determinazione della produzione ottenibile (resa effettiva alla raccolta)

stima in campo della produzione raccogliabile riferita al momento della raccolta (metodi: pesate, pesi medi tabellari, stima a vista, ecc, -la norma 'art. 3 punto 4: ...la quantificazione del danno dovrà essere valutata ... come differenza tra resa effettiva e resa assicurata...') esempio: produzione ottenibile: q.li 40 (vedi seguito)

4) Danno di quantità:

produzione risarcibile – produzione ottenibile



Consorzio
di **Difesa**
delle **Colture**
Intensive
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

Esempio:

- Produzione assicurata/assicurabile qli 50
- Produzione ottenibile (resa) alla raccolta qli 30

Mancata resa = qli 20 \longrightarrow **Danno totale = $20/50 = 40\%$**

Es. - Danni dovuti a siccità e a colpo di sole:

Evento assicurato: siccità

Evento non assicurato: colpo di sole

Si stima: danno da colpo di sole 30% e danno da siccità 70%

Pertanto: ql 20 x 30 % = ql 6 produzione persa per il colpo di sole (non risarcibile)

Produzione risarcibile: qli 50 – qli 6 = **qli 44**

Danno risarcibile = produzione risarcibile qli 44 – produzione ottenibile (vedi sopra) ql 30 = **qli 14**;

% di danno risarcibile = qli 14/qli 44 x 100 = **31,8%**



Consorzio
di **Difesa**
delle **Colture**
Intensive
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Danno di qualità:

ottenuto convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni speciali.

Danno complessivo: danno di
quantità + danno di qualità

Esempio:

Danno di quantità 35%; Danno di qualità 25%

Danno di qualità (sul residuo) = $25\% \times 0,65 (100\% - 35\%) = 16,25\%$ \Rightarrow 17%

Danno complessivo = 35% + 17% = 52%



Consorzio
di **Difesa**
delle **Colture**
Intensive
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

DANNO LIQUIDABILE

DANNO COMPLESSIVO – DANNI ANTERISCHIO (verificati prima della decorrenza garanzia) – **FRANCHIGIA**

A tale danno potrebbe poi venire applicato il limite d'indennizzo

Es.:

danno complessivo 95%

danno anterischio 30%

franchigia (da contratto) 10% = **totale 55% danno liquidabile**

(al quale si deduce eventuale limite di indennizzo e ove previsto lo scoperto – verificare le condizioni di polizza!)

CONCLUSIONE DELLA PERIZIA



Il risultato della perizia, con eventuali riserve ed eccezioni, sono riportati nel Bollettino di Campagna che in caso di accordo va sottoscritto dall'Assicurato e dai Periti.

Deve essere riportata all'attenzione dell'Assicurato la franchigia contrattuale e l'eventuale presenza di limitazioni dell'indennizzo.

La sottoscrizione del Bollettino di Campagna **rappresenta l'accettazione** delle risultanze peritali.

Nel caso di mancata accettazione della percentuale di danno il Perito deve darne comunicazione al Consorzio di Difesa e successivamente inviare all'Assicurato per raccomandata con avviso di ricevimento il Bollettino di Campagna.



Consorzio
di **Difesa**
delle **Colture**
Intensive
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA

Qualora il prodotto sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Società a mezzo telegramma o fax o mail certificata e deve **lasciare i campioni** per la stima del danno che dovranno essere **pari almeno al 3%** della partita.

Se entro i cinque giorni successivi alla comunicazione la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito in possesso dei requisiti con spese a carico della Società.



Consorzio
di **Difesa**
delle **Colture**
Intensive
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

PERIZIA D'APPELLO

Per mancata accettazione delle risultanze peritali L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello comunicando alla Direzione della Società entro 3 giorni dal ricevimento del bollettino per raccomandata esclusi sabato e festivi, mediante telegramma, fax o e-mail certificata, nome, recapito telefonico ed indirizzo del proprio Perito.

L'Assicurato deve lasciare il prodotto della partita appellata nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia.

Nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma **deve lasciare i campioni regolamentari su ogni partita** appellata (contattare il Condifesa).

Il CONDIFESA LOMBARDIA NORD EST

tra i servizi proposti nel 2017 ai propri SOCI ha incrementato:

- **i Periti del Condifesa a disposizione dei Soci** che ne richiedono la presenza per un più dettagliato apporto di consulenza tecnica;
- **consulenza sulle polizze** con proprio Personale a disposizione sia in ufficio sia in azienda;
- servizio di Assistenza Tecnica in azienda;
- servizio tecnico; emissione di bollettini tecnici sul nostro sito (o inviati all'indirizzo mail che ci comunicate).